

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 38 del 10 maggio 2009**

**PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G5;

- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro :

- al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
- al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;

- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per

l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

#### CONSIDERATO

- che, con Determinazione del Direttore Generale n. 93 del 30.09.2009, è stata indetta una procedura ristretta per l'affidamento del Servizio di Gestione Calore, per un periodo di tre anni ed un importo triennale presunto a base di gara di € 90.000.000,00, oltre IVA;

- che, con il medesimo provvedimento, sono stati approvati gli atti di gara ed è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, sino alla fase dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art.10 del D. Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii e dell'art. 6 della Legge della Regione Campania n. 3/07, l'ing. Ciro Verdoliva, Dirigente della Funzione "Gestione attività tecniche e manutentive" dell'A.O. Cardarelli;

- che il Bando di gara, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 02.10.2009, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale-contratti pubblici, n. 118 del 07.10.2009, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 67 del 02.11.2009 nonché, per estratto, sui quotidiani, di rilevanza nazionale e locale, di seguito indicati: Italia Oggi, Milano Finanza, Il Foglio ed Il Denaro;

- che gli atti di gara, interamente pubblicati sul sito web dell'Ente, ovvero: [www.soresa.it](http://www.soresa.it), hanno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla gara, le ore 12,00 del 24.11.2009;

- che, con nota prot. n. E008509 del 10.11.2009, l'ing. Ciro Verdoliva ha comunicato *"...l'impossibilità materiale di far fronte al procedimento "Servizio di Gestione Calore" indetto da So.Re.Sa. S.p.A. ed agli impegni consequenziali propri del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento che devono essere caratterizzati da azioni amministrative efficienti ed efficaci..."*;

- che, entro il termine ultimo fissato per presentare le domande di partecipazione alla gara, hanno presentato istanza, giusta nota agli atti di ufficio a firma del Responsabile dell'Ufficio Protocollo dell'Ente, n. 7 (sette) operatori economici;

#### VALUTATO

- che nell'incontro del 09.04.2010, giusta verbale di pari data, tenutosi tra la So.Re.Sa. Spa e i rappresentanti individuati dal Sub-Commissario ad acta, dott. Giuseppe Zuccatelli, nell'ambito del tavolo dei Direttori Generali/Commissari Straordinari, è stato evidenziato, con riferimento alla gara in argomento, che *"...l'estrema precisione con cui devono essere noti gli impianti esistenti, le temperature desiderate estate/inverno nei diversi locali delle diverse strutture, le diverse tecnologie applicabili, rendono di fatto impossibile proseguire con l'idea di una gara a livello regionale..."*;

- che i vantaggi derivanti dalla centralizzazione degli acquisti sono strettamente connessi alla natura dei beni e/o dei servizi posti in concorrenza che devono essere, preferibilmente, omogenei o standardizzati, così da

rendere conveniente, opportuna ed appropriata la procedura unificata;

- che l'affidamento del Servizio de quo, in considerazione dell'eterogeneità e specificità delle prestazioni da erogare in ragione delle diverse esigenze dei molteplici destinatari delle stesse, non risulta coerente con le descritte caratteristiche e, pertanto, non propriamente consona agli obiettivi dell'Ente;

- che, come statuito dal giudice amministrativo, "fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale della P.A. disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara" (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. III bis, 24/03/2009, n. 3036);

- che la natura stessa dell'appalto rende particolarmente complessa ed articolata anche l'individuazione del nuovo Responsabile Unico del Procedimento, così determinando un prevedibile rallentamento della procedura in itinere oltre che un consequenziale aggravio delle altre attività programmate dall'Ente;

#### **CONSIDERATO,**

per le valutazioni in premessa riportate, che sussistono concreti motivi di interesse pubblico che rendono inopportuna e sconsigliabile la prosecuzione della procedura ristretta per l'affidamento del Servizio di "Gestione Calore", per una durata triennale ed un importo presunto di Euro 90.000.000,00;

#### **RITENUTO**

pertanto, di dover revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., la determinazione del Direttore Generale n. 93 del 30.09.2009 avente ad oggetto l'indizione della citata procedura e, conseguentemente, revocare il bando di gara ed ogni atto che dall'affidamento stesso discenda ed abbia avuto origine;

#### **DATO ATTO**

che il relativo Avviso di revoca deve essere pubblicato con stesse forme e modalità di cui alla Determinazione da ultimo citata e, dunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 12.02.2010

#### **DETERMINA**

**1. DI PRENDERE ATTO** della impossibilità dell'ing. Ciro Verdoliva di proseguire nell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito della procedura ristretta per l'affidamento del servizio di "Gestione Calore";

**2. DI REVOCARE**, ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., la determinazione del Direttore Generale n. 93 del 30.09.2009 avente ad oggetto l'indizione della procedura ristretta per l'affidamento del Servizio di Gestione Calore, per un periodo di tre anni ed un importo triennale presunto a base di gara di € 90.000.000,00, oltre IVA e, conseguentemente, revocare il bando di gara ed


ogni atto che dall'affidamento stesso discenda ed abbia avuto origine;

**3. DI DISPORRE** che il relativo Avviso di revoca sia pubblicato con stesse forme e modalità di cui alla Determinazione da ultimo citata, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

**Il Direttore Generale**

Prof. Francesco Tancredi



CP

A